

STATUTO DELLA BISSONEVENTI

del 3 giugno 2014

L'Assemblea generale dei soci dell'associazione BissonEventi

richiamati gli articoli da 60 a 79 del Codice Civile Svizzero del 10 dicembre 1907

emana il presente statuto:

TITOLO I COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO I SCOPO E SEDE

Art. 1
Scopo
L'associazione BissonEventi ha lo scopo di coordinare, promuovere ed organizzare il turismo locale del Comune di Bissone. L'associazione può operare anche in altri Comuni del Canton Ticino.

Art. 2
Sede
La sede dell'associazione è Bissone.
L'indirizzo postale della corrispondenza è quello personale del Presidente del Comitato.

CAPITOLO II GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3
Organi dell'associazione
Gli organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei soci
b) il Comitato esecutivo

CAPITOLO III L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 4
Organo supremo
L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'associazione.

Art. 5
Convocazione
L'Assemblea generale dei soci è di regola convocata almeno un volta all'anno entro il 30 novembre dal Comitato esecutivo.

Art. 6
Attribuzioni
L'Assemblea generale dei soci in seduta:
a) risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci;
b) elegge il Comitato esecutivo;
c) approva lo Statuto e le sue modifiche;
d) nomina i revisori dell'associazione;
e) risolve tutte le decisioni che non sono attribuiti ad altri organi dell'associazione;
f) approva i conti consuntivi;
g) sorveglia l'operato del Comitato esecutivo;
h) fissa l'eventuale tassa sociale;
i) decide la costituzione o meno dell'Ufficio di revisione, resta riservato l'art. 69b CCS;
j) risolve lo scioglimento o la fusione dell'Associazione.

Art. 7
Votazioni e maggioranza
Le risoluzioni dell'Assemblea generale dei soci sono prese con la maggioranza qualificata dei membri presenti.

Nel caso non fosse possibile comporre la maggioranza assoluta, il Comitato esecutivo procedere ad una nuova convocazione. Se anche in quest'ultima non fosse possibile formare la maggioranza, i soci presenti possono adottare tutte le risoluzioni.

Art. 8
Oggetti in votazione
Gli oggetti di competenza dell'Assemblea generale dei soci devono essere presentati dal Comitato esecutivo nell'ordine del giorno.

L'Assemblea generale dei soci può tuttavia adottare risoluzioni non presenti nell'ordine del giorno, con semplice accettazione con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art. 9
Diritto di voto

Tutti i soci possono esprimere un solo voto in seno all'Assemblea generale dei soci.

Art. 10
Incompatibilità o collisione

Le risoluzioni concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'associazione da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso dal diritto di voto e deve abbandonare temporaneamente la sala.

CAPITOLO IV
IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 11
Organo esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

Art. 12
Composizione

Il Comitato esecutivo è composto da 3 membri.

Art. 13
Attribuzioni

Il Comitato esecutivo in seduta:

- a) elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
- b) convoca l'Assemblea generale dei soci e ne cura la sua amministrazione;
- c) esegue le risoluzioni dell'Assemblea generale dei soci;
- d) tutela gli interessi dell'associazione e la rappresenta all'esterno;
- e) propone progetti di risoluzione all'Assemblea;
- f) provvede all'esazione dell'eventuale tassa sociale;
- g) delibera le commesse;
- h) tiene la contabilità dell'associazione secondo la legge;
- i) è responsabile dell'archiviazione degli atti dell'associazione;
- j) pianifica l'attività dell'associazione;
- k) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi o dall'Assemblea generale dei soci;
- l) può risolvere l'impiego dei mezzi finanziari dell'associazione per scopi benefici.

Art. 14
Elezione e durata delle cariche

1. Il Comitato esecutivo viene eletto dall'Assemblea generale dei soci e rimane in carica per 4 anni.
2. I membri nominati con le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario rimangono in carica per 4 anni.

Art. 15
Compiti del Presidente e del Vice Presidente

1. In genere il Presidente rappresenta l'associazione, presiede le sedute del Comitato e dell'Assemblea generale dei soci, coordina l'attività del Comitato e dirige l'amministrazione dell'associazione.

Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni del Comitato o dell'Assemblea, vigila sull'attività dei membri del Comitato e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Comitato esecutivo.

In particolare il Presidente è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombeni della corrispondenza, dei rapporti e delle istanze indirizzate all'associazione.

Egli denuncia alle competenti Autorità i reati di azione pubblica che si verificano all'interno dell'associazione; firma in unione con il Segretario gli atti dell'Associazione e provvede alla loro trasmissione.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'espletazione delle mansioni previste dal presente articolo ed in generale assiste il Presidente.
Egli è pure tenuto a supplire il Presidente, nel caso quest'ultimo fosse assente e non potesse dar seguito alle proprie incombenze.

Art. 16
Compiti del Segretario

1. In genere il Segretario è responsabile dell'amministrazione dell'associazione, nonché gestisce le risorse umane.

2. In particolare il Segretario firma con il Presidente o chi ne fa le veci gli atti dell'associazione; redige il verbale del Comitato e dell'Assemblea; è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti dell'associazione; è responsabile della convocazione dell'Assemblea e in generale di tutte le formalità previste dal presente Statuto.

TITOLO II

AMMISSIONE E DIMISSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 **Ammissione**

1. Ogni persona può presentare in forma scritta indirizzata all'Associazione l'istanza di ammissione.
2. L'istanza sarà inserita nell'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea generale dei soci e verrà in quella sede risolta.
3. L'eventuale rifiuto della domanda di ammissione deve essere motivato.

Art. 18 **Dimissione**

1. Ogni membro può presentare in forma scritta al Comitato esecutivo l'istanza di dimissione dall'Associazione.
2. Le dimissioni divengono valide dal momento che sono accettate dall'Assemblea generale dei soci.
3. L'Assemblea generale dei soci ha pure la facoltà di espellere un socio per gravi motivi.

TITOLO III

CONTABILITÀ E FINANZIAMENTO

Art. 19 **Tenuta della contabilità**

1. La tenuta della contabilità avviene secondo le disposizioni del Codice delle Obbligazioni, che si applicano per analogia, conformemente all'art. 69a CCS.
2. Il Segretario del Comitato esecutivo è responsabile della corretta gestione della contabilità.

Art. 20 **Finanziamento**

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro, eventuali eccedenze di esercizio saranno pertanto devolute in beneficenza oppure allibrate nel capitale proprio.
2. I finanziamenti dell'Associazione sono:
 - a) la tassa sociale decisa dall'Assemblea;
 - b) i contributi di terzi;
 - c) i contributi di enti pubblici;
 - d) gli apporti dei soci;
 - e) ricavi prodotti da attività o manifestazioni svolte.
3. La tassa sociale viene riscossa dal Comitato esecutivo durante la riunione ordinaria annuale dell'Assemblea generale dei soci e può variare da un minimo di CHF 10.00 ad un massimo di CHF 500.00.

TITOLO IV

RESPONSABILITÀ SOCIALE E PATRIMONIALE

Art. 21 **Responsabilità sociale**

Il soci sono responsabili per il conseguimento del fine sociale dell'Associazione.

Art. 22 **Responsabilità patrimoniale**

1. Unicamente il patrimonio sociale risponde alle obbligazioni dell'Associazione.
2. La partecipazione solidale dei soci o dei membri del Comitato esecutivo è esclusa. È tuttavia data facoltà ai soci di impegnarsi privatamente a fronte delle obbligazioni dell'Associazione.

TITOLO V SCIoglimento

Art. 23 Scioglimento per risoluzione

L'Assemblea generale dei soci può in ogni tempo risolvere il scioglimento dell'Associazione.

La risoluzione deve essere presa con la maggioranza assoluta dei membri presenti.

Il Comitato esecutivo deve provvedere all'annuncio dello scioglimento dell'Associazione al Registro di commercio nei termini dell'art. 79 CCS.

Altri motivi di scioglimento dell'Associazione sono retti dagli artt. 77-78 CCS.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Diritto suppletorio

Per tutto quanto non regolato dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile Svizzero.

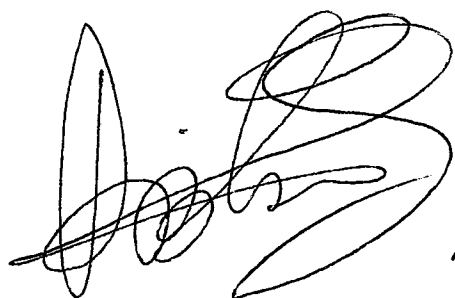
Art. 25 Modifiche e revisioni dello Statuto

1. Lo Statuto può essere rivisto dall'Assemblea generale dei soci in ogni momento.

2. Eventuali sue mutazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 26 Entrata in vigore

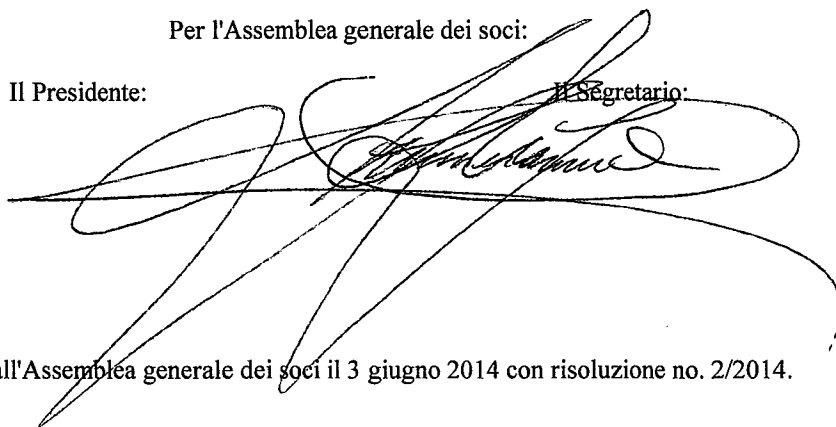
Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.



Per l'Assemblea generale dei soci:

Il Presidente:

Il Segretario:



Adottato dall'Assemblea generale dei soci il 3 giugno 2014 con risoluzione no. 2/2014.